

Bruxelles, 2 settembre 2025
(OR. en)

12348/25
ADD 1

PECHE 241
DELECT 122

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	1° settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2025) 5928 annex
Oggetto:	ALLEGATO del Regolamento delegato (UE).../... della Commissione recante modifica del regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche e di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 5928 annex.

All.: C(2025) 5928 annex

Bruxelles, 1.9.2025
C(2025) 5928 final

ANNEX

ALLEGATO

del

Regolamento delegato (UE).../... della Commissione

recante modifica del regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche e di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione

ALLEGATO

Modifiche degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2024/2594

A. L'allegato IV è così modificato:

(1) il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

"3.1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

Nella zona di regolamentazione si applicano le dimensioni di maglia del sacco e le relative condizioni indicate di seguito.

Dimensione di maglia del sacco	Zone geografiche	Condizioni
Almeno 100 mm	Intera zona	Nessuna
Almeno 100 mm	Sottozona CIEM 1 e 2	Pesca diretta dello scorfano atlantico (<i>Sebastes mentella</i>) pelagico
Almeno 35 mm	Intera zona	Pesca diretta del melù
Almeno 32 mm	Sottozona CIEM 1 e 2	Pesca diretta del gamberetto boreale (<i>Pandalus borealis</i>) L'attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 22 mm
Almeno 16 mm	Intera zona	Pesca diretta di sgombro, capelin ⁽¹⁾ e argentine
⁽¹⁾ Si ritiene che un peschereccio abbia praticato la pesca del capelin se il capelin tenuto a bordo supera il 50 % in peso del quantitativo complessivo a bordo di capelin e altre specie.		

”;

(2) il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. Misure volte a garantire la sostenibilità dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti

4.1 Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate in base al sistema WGS84:

Latitudine	Longitudine
63°00'N	30°00'O
61°30'N	27°35'O
60°45'N	28°45'O
62°00'N	31°35'O
63°00'N	30°00'O

- 4.2. Ai pescherecci sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco nei porti dell'Unione di scorfani atlantici (*Sebastes mentella*) pelagici di acque superficiali e di acque profonde provenienti da catture effettuate nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti (sottozone CIEM 5, 12 e 14 e sottozone NAFO 1 e 2). Il divieto si applica ai pescherecci dell'Unione anche nei porti di paesi terzi.
- 4.3. Ai pescherecci dell'Unione è vietato partecipare ad operazioni di trasbordo riguardanti gli stock di cui al paragrafo 4.2.
- 4.4. Ai pescherecci dell'Unione è vietato effettuare il rifornimento di carburante o fornire servizi di supporto ai pescherecci che detengono catture degli stock di cui al paragrafo 4.2.
- 4.5. I pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 4, secondo comma, dopo il 5 marzo 2025, non sono autorizzati allo sbarco, al trasbordo o all'uso di altri servizi portuali nei porti dell'Unione.
- 4.6. I pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 4, secondo comma, dopo il 5 marzo 2025, non sono autorizzati a effettuare attività di pesca nelle acque dell'Unione.
- 4.7. Ai pescherecci dell'Unione è vietato partecipare ad operazioni di trasbordo riguardanti i pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 4, secondo comma, dopo il 5 marzo 2025.
- 4.8. Ai pescherecci dell'Unione è vietato effettuare il rifornimento di carburante o fornire servizi di supporto ai pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 4, secondo comma, dopo il 5 marzo 2025.
- 4.9. Le misure di cui punti da 4.1 a 4.8 si applicano fino al 31 dicembre 2027.";

(3) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2

6.1 Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche. Le informazioni raccolte comprendono almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM dalle autorità competenti degli Stati membri.

6.2 I comandanti dei pescherecci dell'Unione utilizzano i seguenti fattori di conversione per stabilire l'equivalente peso vivo del peso del prodotto per gli scorfani:

- i) 2,03 per il prodotto eviscerato e decapitato (taglio giapponese),
- ii) 1,50 per il prodotto eviscerato e decapitato (taglio circolare), e
- iii) 1,08 per il prodotto eviscerato, con testa.";

B. L'allegato V è così modificato:

(1) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Messaggio di notifica

Dato	Obbligatorio /Facoltativo	Osservazioni
Nome del peschereccio	O	Nome del peschereccio
Indicativo di chiamata	O	Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio
Stato di bandiera	O	Stato in cui il peschereccio è immatricolato
Numero IMO del peschereccio	O ⁽³⁾	Numero IMO/UVI del peschereccio
Numero di riferimento interno	F ⁽¹⁾	Numero unico di identificazione del peschereccio della parte contraente (codice alfa- 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	O	Numero riportato sulla fiancata del peschereccio
Nome del porto	F	Porto d'immatricolazione
Proprietario del peschereccio	O ⁽²⁾	Responsabile dell'utilizzo del peschereccio
Noleggiatore	O ⁽²⁾	Responsabile dell'utilizzo del peschereccio
Tipo di peschereccio	O ⁽⁵⁾	Codice FAO del tipo di nave
Attrezzo da pesca	F	Classificazione statistica FAO degli attrezzi da pesca
Capacità del peschereccio in GT	O	Capacità del peschereccio conformemente alla convenzione di Londra ICTM-69
Lunghezza fuori tutto del peschereccio	O	Lunghezza fuori tutto in metri
Potenza del peschereccio	O	Potenza motrice in kW
Autorizzazione limitata	F	Dato relativo alla licenza; autorizzazione soggetta a restrizioni specifiche per l'esercizio della pesca nella zona di regolamentazione, "SÌ" o "NO"

";

(2) le note sono sostituite dalle seguenti:

⁽¹⁾ Numero CFR

⁽²⁾ A seconda dei casi.

⁽³⁾ Obbligatorio per i pescherecci soggetti alla risoluzione IMO A.1078 (28).

⁽⁴⁾ A seconda dei casi.

⁽⁵⁾ Per le navi che effettuano il rifornimento di carburante o il riapprovvigionamento di pescherecci, il tipo di nave è obbligatorio e si utilizza il codice "FX".